

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

Cons. Stato, 19 marzo 2020, n. 1937

Agricoltura – eventi calamitosi – fondo di solidarietà - indennizzo.

In materia di indennizzo al comparto agricolo per danni patiti a seguito di eventi calamitosi il procedimento di attivazione del Fondo di Solidarietà, così come disciplinato dalla normativa di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 102/2004, è avviato sulla base di una proposta regionale che non costituisce atto vincolante rispetto alle determinazioni successive, né è in grado di determinare una lesione attuale e concreta della sfera giuridica della parte interessata.

Cons. Stato, 13 febbraio 2020, n. 1173

Quote latte – prelievo – soggetto debitore

Nel sistema delle cc.dd. "quote latte", l'obbligazione di versamento del prelievo è solidale: debitore del prelievo è il produttore e l'acquirente svolge solo un ruolo di sostituto; il mancato adempimento degli obblighi dell'acquirente riguarda, quindi, il debito del produttore e, fermi restando i rapporti e i profili di responsabilità tra i due soggetti privati, ciò determina che lo Stato debba riscuotere direttamente dal produttore gli importi non pagati dall'acquirente che ne ha effettuato la trattenuta. Tra l'acquirente ed il produttore vi è un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituto in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto.

TAR Calabria Catanzaro, 27 aprile 2020, n. 678

Agricoltura – aiuti – mancata allegazione documentazione – esclusione

La mancata presentazione di documentazione indicata nel bando di concorso per l'erogazione di contributi in favore di operatori del settore agricolo, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla procedura mediante sistema telematico, determina legittimamente l'esclusione del richiedente dalla procedura, in assenza di prova in ordine all'intervenuto malfunzionamento del sistema informatico stesso. Dunque, la carenza documentale afferente ai preventivi e la mancata allegazione del piano fotografico interno ai fabbricati, prescritte dalle disposizioni attuative, integrano omissioni non suscettibili di essere regolarizzate con produzioni postume.

Tar Cagliari, 27 aprile 2020, n. 243

Agricoltura – aiuti – assegnazione – mancata erogazione – giurisdizione

In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), la controversia avente ad oggetto questioni attinenti alla domanda di pagamento di un importo, già concesso e

liquidato ma non ancora erogato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che il richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento, è titolare di un diritto soggettivo.

TAR Sicilia Palermo, 17 marzo 2020, n. 635

Viticultura - Vigneti – autorizzazione al reimpianto.

Per la concessione dell'autorizzazione al reimpianto dei vigneti, la normativa prevede, come unico requisito, che dopo l'estirpo previamente autorizzato, il terreno sia rimasto nella disponibilità del medesimo richiedente, a nulla rilevando ulteriori motivazioni aziendali connesse all'attività richiesta che, pertanto, non possono essere poste alla base del diniego dell'autorizzazione.

TAR Lazio Roma, 30 gennaio 2020, n. 1318

Agricoltura – aiuti – recupero – termine di prescrizione.

Il diritto dell' Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura di procedere al recupero delle somme dovute per le eccedenze produttive nel settore lattiero-caseario annotate nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea stessa ex art. 8-ter della L. n. 33/2009 è soggetto al termine di prescrizione decennale sia in riferimento alla sorte capitale che agli interessi, che sono geneticamente collegati all'obbligazione principale ai sensi della stessa L. n. 33/2009.

ALIMENTI

CGUE, 30 gennaio 2020, C-524/18, *Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG contro Queisser Pharma GmbH & Co. KG*

Rinvio pregiudiziale – Salute – Informazione e tutela dei consumatori – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Decisione di esecuzione 2013/63/UE – Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Articolo 10, paragrafo 3 – Riferimento a benefici generali e non specifici – Nozione di “accompagnamento” di un'indicazione specifica sulla salute – Obbligo di produrre prove scientifiche – Portata

1) *L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, deve essere interpretato nel senso che il requisito ivi previsto, secondo il quale ogni riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento deve essere accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 di tale regolamento, non è soddisfatto nel caso in cui la confezione di un integratore alimentare presenti, nella parte frontale, un riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la salute, mentre l'indicazione specifica sulla salute destinata ad accompagnarlo figura solo sul retro di tale confezione e non esiste alcun espresso rinvio, come un asterisco, tra i due.*

2) *L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, come modificato dal regolamento n. 107/2008, deve essere interpretato nel senso che i riferimenti a benefici generali e non*

specifici della sostanza nutritiva o dell'alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute devono essere giustificati da prove scientifiche, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. A tal fine, è sufficiente che detti riferimenti siano accompagnati da indicazioni specifiche sulla salute incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 di detto regolamento.

Cass. pen., 15 gennaio 2020, n. 1434

Sanità pubblica-Sostanza deteriorabile-Obbligo comunicazione delle analisi del campione-Revisione.

Il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123 non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione «garantita» di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione

Tar Lazio, 2 aprile 2020, n. 3754

Alimenti – commercio – vendita ad asporto – ristorazione - differenze

Il consumo immediato di prodotti da asporto all'interno di esercizi abilitati, si distingue dalla ristorazione, non essendo soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti, sulla base del criterio di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale. L'assenza di servizio assistito, va intesa come criterio funzionale, che rinvia ad un concreto assetto dell'organizzazione dell'offerta da accertare caso per caso, volto a mantenere il consumo sul posto come una semplice facoltà della clientela; non è sufficiente la semplice presenza o assenza di camerieri, è nozione rivolta a consentire la più ampia qualificazione della organizzazione dell'impresa, includendovi tutto quello che è necessario al consumo tipico della somministrazione ordinaria (ristorazione), quindi il personal, le attrezzature, ma soprattutto, le concrete dinamiche ed interrelazioni tra le componenti oggettive del locale, inclusi quindi gli arredi, nonché le modalità di presentazione ed offerta dei prodotti. Si tratta di un'indagine che attiene al piano sostanziale dell'assetto di interessi, caratterizzato da una indubbia adattabilità, innovatività e duttilità delle scelte organizzative dell'imprenditore, che seguono logiche di mercato in rapida evoluzione e fortemente mutevoli. La norma tiene conto che i connotati tipici della somministrazione devono poter essere rilevabili e riscontrabili sulla base di una tipologia "aperta" che compari contestualmente tutte le caratteristiche tipologiche dell'organizzazione del locale

AMBIENTE

CGUE, 23 aprile 2020, C-217/19, Commissione europea c. Repubblica di Finlandia
Ricorso per inadempimento – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Autorizzazioni di caccia primaverile di esemplari maschili della specie di uccelli "edredone" (Somateria mollissima) nella provincia di Åland (Finlandia) – Articolo 7, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Nozioni di "impiego misurato" e di "piccole quantità"

1) Con riguardo all'interpretazione della direttiva «uccelli» e della direttiva «habitat», va affermato che, se può riconoscersi per la seconda, la possibilità di concedere deroghe in caso

di stato di conservazione non soddisfacente, da una parte, la concessione di tali deroghe può aver luogo solo in circostanze eccezionali e, dall'altra, una siffatta concessione deve anche essere valutata alla luce del principio di precauzione. Ne consegue che, anche se l'interpretazione di queste due direttive integra le peculiarità di ciascuna di esse, tale interpretazione non può essere considerata divergente in quanto, nei limiti delle loro peculiarità, detta interpretazione comprende considerazioni analoghe relative, segnatamente, al loro rispettivo sistema di protezione.

II) La caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva «uccelli» può corrispondere ad un «impiego misurato» autorizzato dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva stessa. Trattandosi di un regime eccezionale come quello previsto dall'articolo 9 della direttiva «uccelli», deve essere di stretta interpretazione e far gravare l'onere di provare la sussistenza dei requisiti prescritti, per ciascuna deroga, sull'autorità che prende la decisione, che gli Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi, alle condizioni e alle prescrizioni di cui a detto articolo.

Cass. pen., 13 gennaio 2020, n. 847

Sanità pubblica - Rifiuti - Confisca obbligatoria dell'area destinata a discarica abusiva - Area sottoposta a bonifica - Irrilevanza.

La confisca obbligatoria dell'area destinata a discarica deve essere disposta anche qualora essa sia stata sottoposta a bonifica in quanto tale circo-stanza, sebbene possa eventualmente comportare il venire meno delle esigenze di cautela (art. 321, comma 1, c.p.p.) non ha alcun rilievo per le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 321 c.p.p.

Cons. Stato, 1 aprile 2020, n. 2195

Ambiente – contaminazioni storiche - tutela

In materia di tutela ambientale la normativa di cui all'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, nel fare specifico riferimento anche alle "contaminazioni storiche", afferma il principio in base al quale la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e conclusasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato un sito, laddove il pericolo di aggravamento della situazione sia ancora attuale.

La tutela dell'ambiente è riconosciuta a livello costituzionale sulla base di norme non meramente programmatiche, ma precettive le quali considerano alla stregua di un illecito giuridico ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose oppure nell'ambito di un'iniziativa imprenditoriale che è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell'ambiente.

Cons. Stato, 1 ottobre 2019, n. 6563

Ambiente - Produzione di energia elettrica mediante impianti eolici – Assoggettabilità del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale - Requisito.

In materia di produzione di energia elettrica mediante impianti eolici, il requisito richiesto per l'assoggettabilità del progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale

disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 è da individuarsi nella potenza complessiva dell'impianto, non rilevando a tale fine l'ubicazione dello stesso

Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10

Ambiente - Bonifica di un sito inquinato – Società non responsabile dell'inquinamento - Società subentrata per effetto di fusione per incorporazione – Responsabilità - Sussiste.

La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento

Cons. Stato, 19 febbraio 2020, n. 1262

Vincolo idrogeologico – finalità – nulla osta.

Il vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267 del 1923, tende a garantire la stabilità dei terreni e non turbare il regime delle acque avendo come finalità la prevenzione di smottamenti e movimenti franosi in genere. I presupposti per il rilascio del nulla osta idrogeologico sono indicati dalla specifica disciplina e possono riguardare anche interventi irrilevanti paesaggisticamente ma incidenti sulla stabilità dei terreni.

T.A.R. Campania - Napoli, 22 novembre 2019, n. 5511

Ambiente - Disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale.

La disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241. In particolare, nell'ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un'interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso)

T.A.R. Piemonte, 18 novembre 2019, n. 1153

Acque - Scarico su suolo - Scarico negli strati superficiali del sottosuolo.

Per scarico su suolo deve intendersi lo scarico che avviene sul piano campagna tramite spandimento. Per scarico negli strati superficiali del sottosuolo può intendersi lo scarico che avviene in un corpo naturale, situato al di sotto del piano campagna, composto da sostanze minerali ed organiche, generalmente suddiviso in orizzonti, di profondità variabile che differisce dalla roccia disgregata sottostante per morfologia, per le proprietà, per la composizione chimico-fisica e per i caratteri biologici.

T.R.G.A. Trento, 15 novembre 2019, n. 154

Sanità - Rifiuti - Interventi di messa in sicurezza bonifica e ripristino - Responsabile dell'inquinamento.

La differente disciplina individuata dagli articoli 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - ossia la previsione dell'obbligo di porre in essere le procedure operative e amministrative in capo al responsabile dell'inquinamento, da un lato, e la previsione di una mera facoltà di porre in essere tali procedure in capo agli altri soggetti interessati, ivi compreso il proprietario o il gestore dell'area, non responsabili dell'inquinamento, cui è imposto solo l'obbligo di «attuare le misure di prevenzione», dall'altro - va intesa nel senso che l'obbligo di bonifica dei siti contaminati grava sul responsabile dell'inquinamento (in base al principio «chi inquina paga»), e non sul proprietario dell'area, con la conseguenza che, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale possono essere imposti solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, ossia a coloro che abbiano causato, in tutto o in parte, la contaminazione con un comportamento, commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità.

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II 16 ottobre 2019, n. 1600

Ambiente - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Conferenza di servizi.

Ai fini del rilascio della c.d. autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la decisione collegiale della Conferenza di servizi si connota come atto presupposto alla decisione finale, atteso che il procedimento si conclude con un autonomo provvedimento adottato individualmente, al di fuori di detta Conferenza, e cioè dopo che la stessa ha esaurito la propria funzione, dalla sola Amministrazione procedente alla quale, ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è attribuita la cura dell'interesse specifico di settore allo sviluppo della politica energetica ed al controllo sull'uso delle fonti di energia alternativa; di conseguenza, mentre l'atto conclusivo dei lavori della Conferenza si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente ed immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perchè gli altri atti o hanno carattere meramente endo-procedimentale ovvero non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi

BOSCHI E FORESTE

T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 4 novembre 2019 n. 1683

Bellezze naturali - Bosco - Vincolo paesaggistico non soggetto a decadenza.

L'art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 42/2004 ha individuato i territori coperti da boschi fra i beni paesaggistici tutelati per legge, con previsione meramente ricognitiva. Ne consegue, dunque, che i boschi costituiscono un bene paesaggistico sottoposto a tutela diretta dalla legge con vincoli che gli strumenti di pianificazione regionale devono recepire,

non soggetti a decadenza, perchè traggono origine dalle caratteristiche dell'area, il cui valore paesaggistico impone limitazioni all'esercizio delle facoltà di uso della stessa, rispetto alle quali non solo l'intervento dell'Amministrazione, ma anche quello del legislatore, assume valenza, come detto, ricognitiva e non costitutiva derivante dalla qualità intrinseca del bene tutelato. I vincoli ex lege, in ogni caso, vanno distinti da quelli provvedimenti (art. 136, d.lgs. n. 42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico [ex art. 143, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 42/2004] che recependoli, li integrano e specificano in ragione dell'estensione del territorio pianificato, per il fatto che sono individuati mediante il duplice e cumulativo riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico

CONTRATTI

Cass., 20 febbraio 2020, n. 4333

Credito - In genere - Cooperative agricole insolventi - Soci garanti - Assunzione per legge da parte dello stato delle garanzie dei soci - Effetti - Liberazione dei soci - Limitazione con d.m. attuativi della legge - Esclusione

L'assunzione da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole in favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, in applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 149 del 1993, conv. con modif. in legge n. 237 del 1993, ha determinato la liberazione dei soci garanti nei confronti dei terzi creditori, a nulla rilevando che tale effetto sia stato espressamente previsto soltanto nei decreti attuativi della legge, giacché esso era comunque desumibile in via interpretativa dalla finalità della legge; ne consegue che l'estinzione delle garanzie, ove ne sussistano i presupposti di legge, non può essere limitata dai decreti attuativi e, in particolare, dal mancato inserimento degli aventi diritto nell'elenco redatto dall'amministrazione.

CONTRATTI AGRARI

Cass., 3 marzo 2020, n. 5964

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - In genere - Affitto di fondi rustici - Cessione del contratto - Opponibilità al concedente - Conoscenza della cessione - Necessità

La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l'opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto

CONSORZI

Cass., 05 marzo 2020, n. 6291

Consorzi - Agricoltura - Consorzi di bonifica - Ricollocazione del personale ex art. 5 della l. n. 410 del 1999 - Nuova assunzione - Applicazione

dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze

La ricollocazione dei dipendenti dei consorzi agrari, disciplinata dall'art. 5 della l. n. 410 del 1999, norma applicabile "ratio temporis", configura una ipotesi di nuova assunzione e non di trasferimento del rapporto di lavoro, non trovando applicazione, in ragione della natura privatistica dei consorzi, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il solo passaggio del personale tra amministrazioni pubbliche; ne consegue che va escluso il mantenimento presso il nuovo datore di tutti i trattamenti già in godimento presso i consorzi (anzianità, quattordicesima, ex fondo di previdenza, etc.).

DOP E IGP

CGUE, 29 gennaio 2020, C-785/18, GAEC Jeanningros c. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Denominazione di origine protetta "Comté" – Modifiche minori del disciplinare di un prodotto – Richiesta di modifica impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale secondo cui l'impugnazione resta priva d'oggetto in caso di approvazione della modifica da parte della Commissione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di pronuncia sull'azione giurisdizionale.

L'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell'amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell'amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.

IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI

CGUE, 30 aprile 2020, C-184/19 Hecta Viticol s.r.l. c. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Rinvio pregiudiziale – Direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE – Aliquote di accisa sul vino e sulle bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra – Aliquote di accisa differenziate – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento

1) Gli articoli 7, 11 e 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e l'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, devono essere interpretati nel senso che non impongono la fissazione di aliquote di accisa identiche sulle bevande alcoliche rientranti nella categoria «vino», ai sensi della direttiva 92/83, e su quelle rientranti nella categoria «bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra», ai sensi di tale direttiva.

2) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che modifica l'aliquota di accisa sulle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra senza prevedere un regime transitorio, qualora una siffatta modifica entri in vigore otto giorni dopo la pubblicazione dell'atto che ne è all'origine e non implichi che i soggetti passivi procedano ad adeguamenti economici significativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

CGUE, 11 marzo 2020, C-160/18, X BV contro Staatssecretaris van Financiën

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all'importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali

1) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che talune merci importate nell'Unione siano state vendute in perdita, vale a dire a un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione, quale indicato nella dichiarazione in dogana, non è sufficiente, di per sé, per concludere che la realtà del prezzo cif all'importazione non è confermata, qualora l'importatore provi che l'insieme delle condizioni riguardanti lo svolgimento della spedizione di dette merci conferma la realtà di tale prezzo.

2) L'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 4 del regolamento n. 1484/95, come modificato dal regolamento n. 248/2010, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui un importatore non sia stato in grado di provare la realtà del prezzo cif all'importazione indicato nella dichiarazione in dogana, le autorità doganali, al fine di applicare dazi addizionali, devono non tener conto di tale prezzo e ricorrere ai metodi di determinazione del valore in dogana delle merci importate, previsti agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

Cass., 30 aprile 2020, n. 8430

Impresa agricola – IAP – qualifica – benefici fiscali

In tema di benefici fiscali previsti per l'imprenditore agricolo professionale (IAP), l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 99/2004, nel prevedere che "la qualifica di imprenditore agrico-

lo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società", fa riferimento alle società di capitali e non anche alle società di persone, atteso che in queste ultime la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali costituisce circostanza idonea ad arginare il fenomeno dell'utilizzo abusivo della qualifica.

Cass., 17 marzo 2020, n. 7374

Imposte sui redditi – attività cinotecnica – natura.

*In tema di imposte sui redditi, l'attività di cinotecnica - intesa come quella volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine - svolta da una impresa familiare è considerata agricola e tassata come reddito agrario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b), del T.U.I.R., se il sostentamento degli animali avviene con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno in cui la stessa attività viene esercitata. Il reddito relativo alla parte eccedente, invece, concorre a formare il reddito d'impresa, secondo le modalità dettate dall'art. 56, comma 5, del T.U.I.R. Ne consegue che la cinotecnica non può essere sempre considerata attività agricola e tassata come reddito agrario - solo perché così qualificata dalla Legge n. 349/1993 - dovendo prevalere, nella specie, la normativa fiscale in virtù del principio *lex specialis derogat generali*.*

Cass., 30 dicembre 2019, n. 34704

Coltivatore diretto – imposte e tasse – accertamento

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, non sussiste una supposta indefettibilità della determinazione forfettaria del reddito del coltivatore diretto, che escluda in via di principio la legittimità della determinazione presuntiva del reddito di impresa, operata sulla base di accertamenti bancari ed inserita nell'ambito di una ricostruzione induttiva del reddito, con la conseguente inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, secondo quanto prevedono l'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e l'art. 51, comma 1, n. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Inoltre, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2.

Cass. pen., 15 gennaio 2020, n. 1431

Imposte e tasse - IVA - Imprenditore agricolo - Mancato versamento per garantire l'alimentazione degli animali - Irrilevanza.

In tema di omesso versamento IVA, la configurabilità della causa di forza maggiore ostativa al versamento richiede la sussistenza di fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico

PAESAGGIO

Cons. St., 2 aprile 2020, n. 2225

Bellezze naturali – piano paesaggistico – rapporto con altri strumenti pianificatori

I rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici quali i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico, sono definiti secondo un modello rigidamente gerarchico, fondato sull'immediata prevalenza del primo e sull'obbligo di adeguamento dei secondi con la sola possibilità di introdurre ulteriori previsioni conformative che risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani.

Tar Lombardia – Brescia, 30 marzo 2020, n. 255

VAS – individuazione autorità competente

In materia di tutela paesaggistico-ambientale l'autorità competente all'adozione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) non necessariamente deve essere individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di autorità procedente non essendo precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente.

Tar Lombardia – Brescia, 30 marzo 2020, n. 255

Nuovi volumi – autorizzazione paesaggistica – postuma – esclusione.

L'autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004, è in radice esclusa per i manufatti che abbiano comportato la creazione di nuovi volumi, di qualunque tipologia, includendosi addirittura i volumi tecnici, ciò in quanto la ratio della norma è volta a stabilire una soglia elevata di tutela del paesaggio che comporta la possibilità di rilascio ex post dell'autorizzazione paesaggistica al fine di sanare interventi già realizzati soltanto per gli abusi di minima entità, tali da determinare già in astratto, per le loro stesse caratteristiche tipologiche, un rischio estremamente contenuto di causare un effettivo pregiudizio al bene tutelato.

PRELAZIONE E RISCATTO

Cass., 11 marzo 2020, n. 7023

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Prelazione e retratto agrario - Condizione impeditiva - Insediamento sul fondo di coltivatore diretto - Onere probatorio a carico del retraente - Principio di vicinanza della prova - Esclusione - Ragioni

In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrano nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

Cass., 21 febbraio 2020, n. 4685

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Vendita di un complesso di terreni confinanti solo in parte con fondo appartenente a coltivatore diretto - Diritto di prelazione - Estensione - Limiti

Al fine della prelazione e del riscatto agrario, ai sensi della l. n. 590 del 1965 e della l. n. 817 del 1971, per "fondo" deve intendersi un'estensione che abbia una propria autonomia culturale e produttiva. Ne consegue che, potendo nel relativo concetto farsi rientrare tanto un'unità poderale (costituita da un complesso unitario di terreni non suscettibili singolarmente di autonoma coltivazione), quanto un singolo terreno (anche di piccole dimensioni, che, rispetto ai terreni circostanti, sia distinto ed autonomo per caratteristiche della sua coltivazione e produttività), nel caso di vendita di un complesso di terreni attigui tra loro e confinanti solo in parte con un fondo appartenente a coltivatore diretto, per stabilire se il diritto di prelazione debba essere esercitato in relazione a tutti i terreni oggetto della vendita, ovvero soltanto a quelli a confine con la proprietà dell'avente diritto alla prelazione, deve essere accertato se quelli costituiscono un'unità poderale (nell'ambito della quale ogni terreno sia privo di propria autonomia coltivatrice), oppure un insieme di porzioni distinte e indipendenti l'una dall'altra per caratteristiche ed esigenze culturali e produttive. In questa seconda ipotesi, la prelazione può esercitarsi con esclusivo riferimento a quelle porzioni confinanti con il fondo del coltivatore diretto.

Cass., 15 gennaio 2020, n. 537

Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione - Retratto - Requisiti soggettivi ed oggettivi di legge - Onere della prova spettante al retraente - Sussistenza - Conseguenze - Mancata prova di una delle condizioni - Superfluità della verifica degli altri elementi - Configurabilità

Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.

Cass., 8 gennaio 2020, n. 123

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Coltivazione di fatto - Rilevanza - Esclusione

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.

USUCAPIONE

Cass., 5 marzo 2020, n. 6123

Possesso - Effetti - Usucapione - Interversione del possesso - In genere - Prova dell'usucapione - Coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Apprezzamento del giudice di merito - Necessità - Oggetto

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.

USI CIVICI

Cass., 5 febbraio 2020, n. 2632

Usi civici - Destinazione delle terre gravate e piani di massima - Vendita di terreni gravati da uso civico - Natura- Amministrazione separata dei beni frazionati - Conseguenze - Tassazione in misura fissa - Esclusione - Fondamento - Enti esponenziali della collettività - Sussistenza

In tema di imposta di registro, la vendita di terreni gravati da diritti di uso civico - aventi natura di diritti di godimento in favore della collettività indifferenziata degli abitanti di un territorio - ove effettuata in favore dell'Amministrazione separata dei beni frazionati, non è soggetta a tassazione in misura fissa, trattandosi di ente esponenziale delle collettività di riferimento costituito ai sensi della l. n. 1766 del 1927, e non di ente pubblico territoriale di cui all'art. 1, comma 7, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.